

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 11**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, TURRONI, DETTORI,  
GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO e VALLONE**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2003**

—————

Modificazione dell’articolo 22 del Regolamento del Senato  
sulle competenze delle Commissioni permanenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di modifica del regolamento del Senato si prevede l'abolizione della 13<sup>a</sup> Commissione permanente ambiente, territorio e beni ambientali per il venir meno di un ambito di competenze e compiti sufficientemente ampi da giustificarne l'esistenza.

Si profila infatti un quadro normativo in cui il ruolo della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato (che, a differenza della corrispondente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, non ha alcuna competenza in materia di lavori pubblici) rimarrebbe del tutto inadeguato a confronto con quello di ogni altra Commissione parlamentare e inadeguato altresì a giustificare gli oneri finanziari che la sua esistenza comporta e ancor di più l'impegno dei parlamentari che ne fanno parte.

Infatti il disegno di legge n. 1753, presentato dal Governo e già approvato dalla Camera dei deputati, prevede la delega al Governo stesso per l'emanazione di una nuova normativa in tutti i settori della legislazione ambientale e per l'intero tempo di questa legislatura. Le materie oggetto di delega sono infatti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione; la gestione delle aree protette, nonché conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS), nonché per la prevenzione ed il controllo integrato dell'inquinamento (IPPC); la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; cioè praticamente tutti i titoli rilevanti di ogni codice dell'ambiente.

Del resto è la stessa relazione al disegno di legge che parla di «intera normativa ambientale».

Si tratta di una delega di ampiezza assolutamente senza precedenti in questi e altri campi.

Si tratta di una delega in bianco in quanto i criteri direttivi generali sono di grande genericità e indeterminatezza.

Si tratta di una delega per l'intera legislatura (si potrebbe dire parafrasando il codice penale, che si tratta di una delega reiterata e continuata), in quanto la facoltà di emanare nuove normative non è concessa per una volta sola entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge delega, ma altresì per una seconda tornata e cioè per altri due anni, in relazione alla ulteriore delega per la riscrittura dei regolamenti di attuazione e dei decreti per le norme tecniche, che costituiscono spessissimo normativa sostanziale di rilievo non inferiore a quella primaria.

Vi è inoltre la previsione dell'istituzione di una Commissione extra parlamentare di 24 membri alla quale è attribuito il compito della redazione di testi unici e di tutta la normativa sopra indicata.

La legge in questione, se approvata, farà tabula rasa delle normative ambientali in vigore; queste peraltro con la sola presentazione del disegno di legge vengono tutte quante, senza eccezione, delegittimate e rese precarie. Ciò accade senza che vi sia alcuna certezza, né precisa indicazione di come e se verranno sostituite. Peraltro la discrasia di tempi tra l'emanazione dei nuovi testi unici e quella della normativa dei regolamenti di attuazione e delle norme tecniche comporterà una situazione di assoluto caos e incertezza del diritto venendo meno i presupposti dei regolamenti e delle norme tecniche

in vigore senza che queste ultime siano contestualmente sostituite.

Si tratta di un approccio sbagliato che non riflette solo un'idea minimalista dell'ambiente e della legislazione ambientale - peraltro largamente diffusa in tutti gli schieramenti.

Il disegno di legge riflette una volontà non solo di modificare radicalmente ma anche di rendere inefficace la normativa ambientale ritenuta evidentemente un ostacolo piuttosto che una ricchezza di civiltà e competitività del Paese.

Ciò è sbagliato ma è tuttavia legittimo che il Governo di centro destra si proponga questo obiettivo.

Non è invece nè accettabile - al di là del contenuto delle norme - che venga fatta contestualmente tabula rasa delle competenze del Senato in questa materia, attraverso l'assorbimento delle competenze della 13<sup>a</sup> Commissione, cui resterebbero, una volta approvata questa legge, soltanto compiti residuali e minimali.

Il ruolo del Parlamento è umiliato anche perchè la quasi totalità delle competenze della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato viene infatti attribuita alla citata Commissione di 24 membri, scelti *tout court* dal Ministro.

Tale Commissione sarebbe assistita da una segreteria tecnica di 20 persone. Verrebbe inoltre istituzionalizzata e normata la consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni na-

zionali riconosciute per la tutela ambientale, da parte della predetta speciale Commissione.

Verrebbe così istituito un processo e un centro di produzione legislativa sul modello della Camera delle corporazioni, che viene ad assumere per l'intera legislatura un ruolo molto più rilevante di quello delle Commissioni parlamentari competenti.

Questo fatto, inaccettabile per il Parlamento, non è certo ridimensionato dall'istituzione di una Commissione bicamerale chiamata a dare un parere nello spazio di 45 giorni. Anzi ciò riduce ulteriormente il ruolo delle Commissioni permanenti che rimangono così, una volta approvata la legge, formalmente escluse dal processo di formazione di una nuova legislazione ambientale.

Non c'è ragione, in questo quadro, per proseguire il lavoro della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Si propone pertanto attraverso una opportuna modifica del Regolamento, a far tempo dall'approvazione del citato disegno di legge e per tutta la presente legislatura, l'abolizione della 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato. Questa, a differenza della corrispondente Commissione Camera, non ha la competenza sui lavori pubblici. Quindi la sua competenza e i suoi compiti residui, così svuotati risulterebbero tanto marginali e affievoliti da togliere senso e dignità alle sue funzioni.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### Art. 1.

1. L'articolo 22 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Commissioni permanenti – Competenze*). – 1. Le Commissioni permanenti hanno competenze sulle materie per ciascuna indicate:

- 1) Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- 2) Giustizia;
- 3) Affari esteri, emigrazione;
- 4) Difesa;
- 5) Programmazione economica, bilancio;
- 6) Finanze e Tesoro;
- 7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8) Lavori pubblici, comunicazioni, territorio, ambiente, beni ambientali;
- 9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10) Industria, commercio, turismo;
- 11) Lavoro, previdenza sociale;
- 12) Igiene e sanità».